



## Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Segretario/Direttore generale

A tutti i Dirigenti - Datori di lavoro  
**LL.SS.**

e, p.c. Al Medico competente  
Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Al Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Alla Rappresentanza sindacale unitaria aziendale (RSU)

**LL.SS.**

e, p.c. Al Sindaco Metropolitan  
Al Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan  
**LL.SS.**

### **OGGETTO: Certificazione verde COVID 19 “Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021 – Direttive generali.**

Come è noto alle SS.LL., con l’approvazione del DL 21 settembre 2021, n. 127, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “*green pass*”) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nelle more di acquisire le Linee Guida ministeriali, si ritiene utile rammentare gli obblighi e le conseguenze derivanti dalla prossima applicazione di tale disposizione legislativa sia per i dirigenti/datori di lavoro, sia per i dipendenti/collaboratori.

Si richiama preliminarmente che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno dei seguenti presupposti:

**1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;

**2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino.** La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);

**3) avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;

**4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi, la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Si precisa che l’obbligo del *green pass* è escluso ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Via Maqueda n. 100 Palermo - tel. 0916628005

mail: [segretariogenerale@cittametropolitana.pa.it](mailto:segretariogenerale@cittametropolitana.pa.it) - pec: [segretariogenerale@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:segretariogenerale@cert.cittametropolitana.pa.it)

## **1. Compiti dei Dirigenti/Datori di lavoro**

Si segnala innanzi tutto che è compito del Dirigente/Datore di lavoro organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e soggetti che svolgono attività presso la Città Metropolitana di Palermo sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando anche con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa.

Si evidenzia, altresì, che la legge sanziona in via amministrativa ( cfr. art. 1, comma 8 del DL 127/2021) sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge. Sarà cura della scrivente funzione accertare l'avvenuta adozione delle misure organizzative e della loro concreta attuazione, anche ai fini sanzionatori.

Come chiarito anche dal Responsabile Protezione Dati (DPO) con nota prot. n. 0060267 del 01/10/2021 (allegata) si conferma che la verifica del possesso della certificazione deve avvenire esclusivamente tramite l'applicazione *VerificaC19*, installata su un dispositivo fisso o mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, stante quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del DPCM 17/6/2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati.

Nell'ottica di razionalizzare i controlli e garantire efficienza ed efficacia all'attività, si suggerisce di utilizzare strumenti fissi, ove possibile e non particolarmente dispendiosi, installati all'ingresso delle sedi di lavoro, in modo tale da ridurre il personale incaricato di verifiche a campione che, comunque, implicano l'adozione di criteri preventivi, trasparenti e che garantiscano casualità nel controllo. I controlli a campione, anche non giornalieri, possono essere, invece, organizzati in sedi distaccate ove non acceda un numero consistente di personale o dove, comunque, non si rechino abitualmente dipendenti assegnati ad altri uffici o soggetti obbligati a "*possedere ed esibire*" la certificazione.

Con riguardo agli obblighi del personale e dei collaboratori ed alle connesse sanzioni di cui al seguente paragrafo, si rende necessario disciplinare le modalità di verifica del possesso della certificazione all'interno degli uffici (per esempio, prevedendo che la verifica venga effettuata direttamente dal dirigente o delegata al titolare di posizione organizzativa) e chiarire le modalità di effettuazione della contestazione di cui all'art. 1, comma 8, del DL 127/2021 e la competenza ad inoltrare il rapporto in Prefettura.

La *ratio* della norma depone nel senso che non può essere consentito in alcun modo che il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Le misure organizzative debbono prevedere e disciplinare, altresì, le modalità di verifica in capo ai soggetti che prestano attività presso questo Ente pur non essendone dipendenti, e le comunicazioni ai rispettivi eventuali datori di lavoro.

## **2. Obblighi per il personale**

La legge prevede che il personale privo della certificazione "*al momento dell'accesso al luogo di lavoro*" è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi. Tale norma riguarda anche i Dirigenti/Datori di lavoro e lo stesso Segretario/Direttore generale. La norma non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro. Ne consegue che le misure organizzative da adottare debbono espressamente indicare le modalità di segnalazione al dirigente e all'ufficio del personale da parte degli incaricati delle verifiche del mancato possesso della certificazione in capo ai dipendenti ai fini della registrazione nel gestionale delle presenze e prevedere, altresì, misure e strumenti per rendere effettiva la sanzione che consiste nel divieto di accesso al luogo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, il dipendente/collaboratore acceda comunque ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde (ad esempio, perché non risulta soggetto ai controlli a campione organizzati all'ingresso, o perché viola l'esito del controllo generalizzato), la norma prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, comma 7 DL 127/2021), oltre le conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), CCNL 21/5/2018).

La sanzione amministrativa viene applicata dal Prefetto a seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, inoltrerà rapporto alla Prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della l. 689/81.

### **3. Obblighi per gli organi politici**

Al sensi dell'art. 1, comma 11, del DL 127/2021, l'obbligo del *green pass* per l'accesso alle sedi di lavoro della Città Metropolitana di Palermo si estende anche ai "*titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice*" e cioè, nel nostro caso, al Sindaco Metropolitan ed al Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza.

### **4. Conclusioni**

Stante la delicatezza della materia, si raccomanda alle SS.LL. di portare a conoscenza del personale assegnato e dei collaboratori tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della norma, con particolare riguardo alle modalità di rilascio della certificazione verde ed alle conseguenze derivanti dal mancato possesso di detta certificazione, comprese le relative sanzioni.

Si resta in attesa delle modalità organizzative con annessa modulistica per l'attuazione delle nuove norme, prevedendo anche con il coinvolgimento di tutti gli attori a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei dati personali (medico competente, RSPP, RRLSS, RDP, RSU aziendale) ai quali comunque la presente è diretta per opportuna conoscenza.

**Il Segretario/Direttore generale**  
(Dott.ssa Antonina Marascia)

